



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GERMANO CORTESE	EMANUELA	Presidente
<input type="checkbox"/>	RINALDI	ETTORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROLLE	LAURA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2374/11 depositato il 12/12/2011
- avverso la sentenza n. 113/3/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA

controparte:

LI

18 15100 ALESSANDRIA AL

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 8000	—	IRPEF-ALTRO 2000
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 80001	—	IRPEF-ALTRO 2001
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 80001	—	IRPEF-ALTRO 2002
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 80001	—	IRPEF-ALTRO 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 80001	—	IRPEF-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 80001	—	IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2374/11

UDIENZA DEL

18/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

150/1/13

PRONUNCIATA IL:

18.10.2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20.11.2013

Il Segretario

Il Segretario  
(Emanuela Cortese)

Conclusioni parte appellante

Accogliere l'appello e riformare la sentenza appellata riconoscendo la legittimità degli atti di accertamento. Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

Conclusioni parte appellata

Confermare nel merito la sentenza appellata, riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese di giudizio, disponendone la liquidazione per il doppio grado. In via subordinata annullare gli avvisi di accertamento in quanto illegittimi per carenza di motivazione, carenza di presupposto e illegittima irrogazione sanzioni.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla contribuente L. / O. venivano notificati in data 18.12.2008 da parte dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Alessandria- avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi risultando dall'Anagrafe Tributaria un acquisto di immobile nell'anno 2004 e la presenza negli anni dal 2000 al 2005 di rimesse dall'estero per € 374.118,46 come risultanti dai C/C della contribuente.

Con atto di ricorso la contribuente chiede annullarsi gli accertamenti per carenza di motivazione, mancata indicazione del reddito tassabile, non imponibilità degli importi contestati e illegittimità delle sanzioni irrogate.

La Commissione Tributaria provinciale di Alessandria con sentenza 113/3/10 depositata il 19.10.2010 accoglieva il ricorso motivando che non era corretta l'imputazione a redditi diversi di cui all'art. 67 TUIR delle rimesse provenienti dall'estero anche se solo parzialmente giustificate come trasferimenti dal coniuge e proventi da eredità in Ecuador e non avendo provato l'Ufficio che derivassero da plusvalenze o da redditi indicati nell'art. 6 TUIR. Compensava le spese.

Propone appello l'Ufficio con atto notificato il 23.11.2011 deducendo unico motivo: omessa giustificazione da parte del contribuente degli importi risultanti dalle movimentazioni bancarie ex art. 32, co. 1, n.2 DPR 600/73 e la presunzione legale seppure relativa della mancata imposizione fiscale da parte del contribuente. La sentenza di primo grado ha motivato contraddittoriamente in quanto pur affermando che non risulterebbe chiara la causale delle somme acquisite ha poi accolto il ricorso per la imputazione alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 6 TUIR, categoria residuale che comprende quegli accrescimenti patrimoniali indice di capacità contributiva. L'Ufficio comunque non ha alcun obbligo di classificare il reddito o di indicare la fonte di produzione del medesimo è onere probatorio del contribuente vincere la presunzione reddituale delle somme movimentate, è quindi del tutto irrilevante l'eventuale collocazione del reddito nelle categorie indicate nell'art. 6 TUIR. (Cass. 25.1.2006 n. 1436).

Con memoria di costituzione in giudizio la contribuente chiede respingersi l'appello osservando che le movimentazioni bancarie sono riconducibili esclusivamente a rimesse provenienti dall'estero dove lavorava il coniuge, non è stato indicato dall'Ufficio per quale norma tributaria tali rimesse debbano essere soggette a tassazione in Italia, l'accertamento è quindi carente per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/73 non avendo indicato le ragioni giuridiche che hanno portato all'imposizione. La contribuente ha indicato che si tratta di redditi esenti e l'Ufficio comunque non ne tiene conto imputandoli a redditi diversi ovvero utilizzando la presunzione di cui all'art. 32, comm1, n.2 dpr 600/73 per le movimentazioni bancarie. Tali accertamenti bancari hanno confermato che si tratta di rimesse dall'estero. Manca quindi ogni elemento di prova per arguire che si tratta di somme ascrivibili a una fonte di reddito tassabile ex art. 6 TUIR. Inoltre l'art. 67 TUIR che prevede i redditi diversi elenca fattispecie tassative che non ricorrono nel caso di specie. Gli importi in questione sono comunque riconducibili a proventi da successione ereditaria in quanto la contribuente è stata nominata erede universale dal proprio nonno con testamento olografo, i beni sono stati oggetto di liquidazione da parte di esecutore testamentario con bonifici poi in parte

riversati sul conto italiano. La documentazione relativa a queste movimentazioni è di difficile reperibilità e solo parzialmente è stata prodotta, essa comunque dimostra la coerenza dei fatti documentati e la provenienza estera delle somme.

Viene proposto appello incidentale in punto compensazione delle spese.

Alla pubblica udienza le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non merita accoglimento, seppure sia da ritenere che l'Ufficio non abbia l'onere di indicare la categoria del reddito sottoposto ad accertamento qualora si limiti a contestare la presunzione *iuris tantum* della ascrivibilità a reddito delle risultanze dei c/c ove le movimentazioni non siano state giustificate dal contribuente è da ritenersi nel caso di specie che le movimentazioni di cui agli accertamenti impugnati siano da considerare redditi esenti. E' incontestato che la provenienza delle somme in questione discenda da rimesse estere, la contribuente aveva quindi l'onere di dare dimostrazione che tali somme derivavano da rapporti personali o vicende avvenute all'estero ininfluenti ai fini impositivi nel territorio nazionale. La pretesa che ogni singola movimentazione o accredito debba trovare una giustificazione contabile documentale non pare sostenibile attesa la ricostruzione più che plausibile offerta dalla contribuente e in parte documentata. Non può chiedersi una prova impossibile ovvero estremamente difficile da reperire quando vi sono concreti indizi e prove documentali della serietà e della veridicità delle affermazioni della contribuente. Appare documentalmente provato e comunque non contestato dall'Ufficio che il coniuge esercitasse attività lavorativa all'estero, vi è prova della liquidazione di un ingente patrimonio caduto in successione con chiamata della contribuente come erede universale, le rimesse contestate dall'ufficio provengono tutte dall'estero. Per contro non vi sono indizi o affermazioni dell'Ufficio circa la riconducibilità di tali somme a individuati o individuabili redditi imponibili.

L'accertamento avrebbe quindi dovuto valorizzare le giustificazioni fornite dalla contribuente in un quadro di verosimiglianza tale da vincere la presunzione legale di cui all'art. 32 d.p.r. 600/73 e ciò quantomeno in sede contenziosa.

In punto appello incidentale si stima corretto confermare la compensazione delle spese valutando che le contestazioni effettuate discendevano da dati contabili suscettibili di opposte valutazioni. Per identiche motivazioni si stima di compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale della contribuente. Spese compensate.  
Torino, 18.10. 2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



